

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL RANDAGISMO DA PARTE DEI 10 COMUNI DELLA BASSA VAL DI CECINA.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede del Comune di Cecina posta in Cecina, Piazza della Libertà, n.30

TRA

i Comuni di Bibbona (LI), Casale Marittimo (PI), Castagneto Carducci (LI), Castellina Marittima (PI), Cecina (LI), Guardistallo (PI), Montescudaio (PI), Riparbella (PI), Rosignano Marittimo (LI) e Santa Luce (PI), in persona dei propri **Sindaci** come di seguito indicati:

PREMESSO CHE

- tra i Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce risulta sottoscritta dall'anno 2005 una convenzione per la gestione associata del randagismo;
- che la suddetta convenzione risulta scaduta alla data del 31/12/2019 e che si ritiene opportuno procedere a nuova convenzione;
- che la vigente normativa attribuisce funzioni, attività, servizi oggetto della presente convenzione alla competenza dei Comuni e pertanto consentono ai soggetti firmatari della convenzione di rappresentare i rispettivi Enti nella conferma o attivazione della delega di funzioni;

Che pertanto i Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce intendono riconfermare, organizzare e gestire forme associative e di cooperazione tra Enti Locali ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. con il fine di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare la strategia associativa consistente nella predisposizione al cambiamento e la sua anticipazione mediante il perseguimento delle seguenti finalità:

- il superamento della dimensione localistica comunale e l'uniformità di comportamento nei campi in cui si esprime l'attività del Comune;
- la valorizzazione di risorse umane motivate secondo una logica organizzativa basata sul lavoro di squadra o di gruppo o di trasversalità della specializzazione;
- l'apertura a forme innovative di affidamento e gestione coordinata di funzioni, servizi e attività mediante l'utilizzo di:
 - a) delega di funzioni
 - b) costituzione di uffici unici, associati o in rete
 - c) coordinamento di iniziative comuni

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione i 10 Comuni si impegnano alla gestione associata del randagismo nel rispetto delle norme di cui alle leggi in materia, mediante costituzione di Ufficio Comune di Coordinamento presso il Comune di Cecina.

Art. 2 – Ente responsabile della gestione

I Comuni aderenti alla Convenzione si impegnano a istituire un Ufficio Comune di Coordinamento presso il Comune di Cecina che è responsabile della gestione.

Art. 3 – Finalità

La convenzione ha lo scopo di gestire in modo associato il fenomeno del randagismo, che consenta di superare la dimensione comunale della gestione, non idonea a far fronte a tutte le problematiche connesse.

Lo sviluppo di un progetto comune, è volto altresì ad ottimizzare le risorse finanziarie necessarie e le professionalità umane disponibili.

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio Comune di Coordinamento e procedimenti amministrativi di competenza

La gestione associata si occupa delle ordinarie attività di gestione del randagismo:

- a) provvede agli atti e alle procedure amministrative inerenti le operazioni di cattura e custodia di cani randagi abbandonati sul territorio dei Comuni convenzionati;
- b) provvede agli atti e alle procedure amministrative inerenti le operazioni di pronto soccorso veterinario sui cani e gatti feriti abbandonati sul territorio dei Comuni convenzionati;
- c) coordina con l'Azienda USL competente territorialmente per quanto di loro competenza;
- d) promuove campagne di sensibilizzazione per favorire l'adozione degli animali ospiti delle strutture, anche mediante specifiche iniziative condotte con la collaborazione delle Associazioni Animaliste presenti sul territorio;
- e) promuove iniziative mirate a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap su indicazione dei servizi sociali dell'Azienda USL, da loro seguiti, per piani terapeutici di riabilitazione.

Art. 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai singoli comuni compete l'individuazione al proprio interno di un referente da inserire nel personale individuato quale facente parte dell'Ufficio Comune di Coordinamento.

Art. 6 – Regole di organizzazione

Lo svolgimento delle funzioni comuni è regolato da un apposito Regolamento di organizzazione che sarà approvato dalla Giunta di ciascun Comune associato.

All'Ente responsabile della Gestione Associata presso cui l'Ufficio Comune è costituito è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell'Ufficio e per la nomina del suo Responsabile con la definizione dei relativi compiti.

Il Responsabile svolge funzioni di gestione del personale assegnato all'ufficio stesso e la funzione di Responsabile dei Procedimenti oggetto della gestione associata.

Art. 7 - Decorrenza, durata, recesso e scioglimento della convenzione

La durata della presente convenzione è di anni 10 dalla data di stipula della presente convenzione, rinnovabile per espressa volontà dei Consigli Comunali.

Nelle more del rinnovo espresso da parte degli organi competenti, lo svolgimento della presente G.A. sarà da intendersi prorogato.

Prima della scadenza, ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione dandone preavviso agli altri Comuni almeno sei mesi prima.

Il Comune che intende recedere anticipatamente dovrà corrispondere per intero la quota parte residua di partecipazione a quanto convenuto di spesa corrente fino al momento del recesso e per l'anno in corso.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria dei servizi per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle eventuali dotazione di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione. In caso di mancato accordo i Comuni procederanno a maggioranza,

Alla presente convenzione potranno partecipare eventuali altri Comuni, alle condizioni di cui al presente atto, partecipando alle spese relative all'erogazione dei servizi previsti secondo criteri di ripartizione fissati dall'Ufficio Comune di Coordinamento e approvati da tutti i Comuni aderenti alla G.A.

Art. 8 – Strumenti di consultazione tra i contraenti e funzioni di indirizzo dell'Ufficio Comune di Coordinamento

Per le consultazioni relative all'attuazione degli obiettivi della presente Convenzione viene istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza formato dai Sindaci o propri Delegati che si esprime mediante decisioni costituenti atti d'indirizzo operativo che divengono vincolanti per l'Ufficio Comune di Coordinamento.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie, beni e strutture

Per lo svolgimento delle funzioni associate i Comuni convenzionati attribuiscono all'Ufficio Comune di Coordinamento le risorse finanziarie necessarie.

Il responsabile dell'Ufficio Comune di Coordinamento trasmette ai Sindaci dei comuni convenzionati una relazione annuale contenente informazioni in merito a:

- 1) attività svolta
- 2) risultati raggiunti e criticità riscontrate
- 3) spese sostenute
- 4) utilizzazione dei contributi eventualmente concessi da Enti esterni con indicazione degli impegni assunti e delle attività svolte

I costi della presente gestione associata vengono ripartiti tra i Comuni pro quota sulla base della popolazione residente e sulla numerosità degli animali gestiti.

I Comuni firmatari della presente convenzione si impegnano a verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata, e adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente.

Art. 10 – Dotazione di personale

La dotazione organica e la professionalità del personale preposto all'Ufficio Comune di Coordinamento sono individuate in sede di Regolamento tenendo conto di quanto già riportato al precedente art. 5.

Qualora sia previsto che le attività possano essere svolte in modo non continuativo da parte di componenti dell'Ufficio Comune di Coordinamento, si conviene la possibilità per lo stesso di avvalersi del personale in dotazione agli Enti associati in relazione ai vari procedimenti attivabili, stabilendo le modalità ed i limiti di tale avvalimento nell'apposito regolamento di organizzazione.

Il personale assegnato all'Ufficio assume ogni forma di collaborazione organizzativa che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. Esso dipende funzionalmente dal responsabile dell'Ufficio Comune di Coordinamento in relazione allo specifico obiettivo associativo.

Al fine di attuare la strategia associativa verranno valorizzate le risorse umane anche con sistemi di incentivazione, tali da remunerare la partecipazione alle attività della suddetta G.A., sulla base di protocolli d'intesa e accordi con le OO.SS.

La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere organizzativo successivamente all'esecutività della presente convenzione.

Qualora se ne presenti la necessità potrà essere utilizzato altro personale provenienti dai Comuni associati tramite disposizioni di servizio dell'Ente di appartenenza, nel rispetto del profilo professionale e di corrette relazioni sindacali.

I dipendenti interessati da tali assegnazioni conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta dall'apposita gestione associata sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Il costo del personale e dei progetti formativi viene ripartito tra gli enti associati secondo le modalità stabilite in precedenza.

Art. 11 – Beni e strutture

La sede dell'Ufficio Comune di Coordinamento è individuata presso l'Ente Responsabile della Gestione Associata il quale provvede a dotare l'Ufficio delle risorse necessarie per il funzionamento ordinario.

Art. 12 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti in materia di randagismo.

Art. 13 – Norme transitorie

Con l'approvazione della presente convenzione sono da ritenersi abrogate le precedenti convenzioni approvate sulla stessa materia

Art. 14 - Esenzioni per bollo e registrazione

Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui ai DPR n° 642/1972 e DPR 131/1986 e S.M.I.

FIRME**Sindaci dei Comuni aderenti**